



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 5/2025

Mezzomerico, li 28/03/2025

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per gli autobus on Via Cavour, nel tratto compreso tra Via per Marano e Via Santa Maria (direzione centro cittadino).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03.06.2022

Considerato che, a causa delle caratteristiche costruttive e planimetriche di Via Cavour, contraddistinta, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Umberto I e Via Santa Maria da una strettoia che, di fatto, impedisce il passaggio a mezzi di grandi dimensioni, quali autobus ed autocarri (con massa superiore a 35 quintali);

Preso atto che, nel tratto di Via Cavour compreso tra l'imbocco da Via per Marano e lo sbocco in Via Santa Maria, risulta in vigore il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a 35 quintali, ma non per gli autobus, con tutti i disagi del caso qualora qualcuno di questi mezzi imbocchi tale tratto di strada, unicamente nella direttrice che conduce verso il centro cittadino;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre l'istituzione del divieto di transito, in Via Cavour, anche per tale tipologia di veicoli, variando la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada tutti;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE PER GLI AUTOBUS

A far data dalla posa della necessaria segnaletica stradale verticale, si dispone l'istituzione del divieto di transito agli autobus in Via Cavour, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con Via per Marano e lo sbocco in Via Santa Maria, lungo la direttrice che conduce da Via per Marano (e da Via Umberto I) verso il centro cittadino.

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (Fig. II.46 Art. 116), da posizionarsi ad altezza delle intersezioni di Via Cavour con Via per Marano e con Via Umberto I.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica, a cura del competente Ufficio Comunale, dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Il competente Ufficio Comunale è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente